

MODULARIO
P. C. M. 194



MCD 247

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento di loro diplomi, certificati e altri titoli, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO, in particolare, l'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368, del 1999, che prevede la determinazione annuale del trattamento economico del contratto con una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e una parte variabile che in fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa,

VISTO il decreto 7 marzo 2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato fissato il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici;

CONSIDERATA l'esigenza di determinare il trattamento economico relativo al medesimo contratto per l'anno accademico 2008-2009;

SENTITI i Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

SU PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

DECRETA:





MOD. 247



Al Presidente del Consiglio dei Ministri
ART. 1

Trattamento economico

1. Per l'anno accademico 2008/2009 il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici è costituito da una parte fissa lorda eguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e da una parte variabile lorda, così come indicato nei successivi articoli.





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 2

Parte fissa

1. La parte fissa annua lorda è determinata in € 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica.





MOD. 247




Al Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 3

Parte variabile

1. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00) annui lordi.





MOD. 247



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 4

Oneri

1. Il trattamento economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.

Milano, ^(*) 19-21 DIC. 2009

(*) Leggasi: 12



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Antonio Di Pietro
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Monosella Glini

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Antonio Di Pietro
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Antonio Di Pietro

LA PRESENTE COPIA SI COMPO
DI N. 5 Pagine
Per copia conforme
Roma 10/6/2010

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO

MINISTERI ISTITUZIONALI
Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEL CONTE
Add. 26 MAG. 2010
Rev. n. 117

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO BILANCIO E RAGIONERIA
VISTO E ANNOTATO AL 1290/2010
Roma 26.4.2010
IL DIRIGENTE

